

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 maggio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3.

**Disposizioni regionali in materia di semplificazione.** (15R00222) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 4.

**Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa.** (15R00223) Pag. 21

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 29.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.** (15R00197) ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 30.

**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).** (15R00198) .. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 31.

**Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.** (15R00199) ..... Pag. 33

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 2.

**Istituzione del nuovo Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico.** (15R00178) ..... Pag. 36

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10.

**Modificazioni della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni).** (15R00151) .... Pag. 39

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2015, n. 017/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.** (15R00179) ..... Pag. 40




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

**Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).** (15R00232) ..... Pag. 41

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 22.

**Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.** (15R00214)..... Pag. 45



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3.

### Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

(Pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 12 marzo 2015)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

##### Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998 sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono, inoltre, soggette:

a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 114/1998;

b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 114/1998;

d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. L'attività di vendita di cui al comma 2, lettera b), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vendita.

4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 2, lettera b), è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune della Regione nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.

5. Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.

6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).».

2. L'art. 14 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Vendite di fine stagione*). — 1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'art. 15.».

##### Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38*

1. L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*).

— 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti



morali di cui all'art. 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010.».

3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2006, le parole «di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 59/2010» e il periodo «La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis» è soppresso.

4. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2006 sono abrogati.

5. Al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2006, le parole «al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti «al presente articolo».

6. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1».

7. La rubrica dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 è sostituita dalla seguente «Funzioni amministrative degli enti locali».

8. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010 come individuate ai sensi dell'art. 8.».

9. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dell'art. 31, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).».

10. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4.».

11. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006, le parole «Nei termini previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a)» sono soppresse.

12. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 è abrogato.

13. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 14/2014.».

14. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge le vicende giuridico amministrative relative all'esercizio dell'attività sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.».

15. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.».

16. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 è abrogato.

17. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 le parole «e 2» sono soppresse.


18. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006 è sostituita dalla seguente «Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale».

19. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA da presentare, in modalità esclusivamente telematica, allo SUAP competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.».

20. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.».



21. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata.»

22. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, con proprio provvedimento la modulistica unica, in formato esclusivamente telematico, relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).»

23. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006 è sostituita dalla seguente «Provvedimenti interdettivi».

24. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, le parole «L'autorizzazione è revocata quando:» sono sostituite dalle seguenti «È disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando:».

25. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006 è abrogato.

26. Al comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 38/2006 le parole «l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti «l'esercizio».

27. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'art. 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00.»

28. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 38/2006 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comune ordina la chiusura immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di svolgimento dell'attività in modo abusivo.»

#### Art. 3.

##### *Abrogazione dell'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38*

1. L'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno) è abrogato.

## Capo II

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TURISMO

#### Art. 4.

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le aziende alberghiere al fine di:

a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e architettonici del territorio;

b) accrescere la competitività mediante un'offerta differenziata, anche attraverso forme di ospitalità diffusa, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo;

c) garantire un livello qualitativo e quantitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Regione individua le aziende alberghiere e stabilisce criteri e modalità per la loro classificazione ai sensi della normativa nazionale in materia vigente.

#### Art. 5.

##### *Aziende alberghiere*

1. Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.

2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

b) residenze turistico-alberghiere, quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

3. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 40 per cento della capacità ricettiva totale.


4. Con il regolamento di cui all'art. 8, comma 1, è definita la disciplina di dettaglio delle aziende alberghiere.

#### Art. 6.

##### *Tipologie alberghiere*

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie:

a) motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;



b) villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

c) albergo meublè o garni: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;

d) albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;

e) albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;

f) albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;

g) condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale-architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivo-ricreativi alla clientela.

3. In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo residenziale o aparthotel.

#### Art. 7.

##### *Albergo diffuso*

1. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, può includere la prima colazione, nonché la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.

2. Le unità abitative devono essere integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e non possono distare più di 1000 metri dallo stabile adibito ad uso comune, preferibilmente ubicato nel centro storico.

3. In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l'albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell'obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all'art. 8 può disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze minime dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

4. Negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 30 per cento della capacità ricettiva totale.

5. Con il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, è definita la disciplina di dettaglio degli alberghi diffusi.

#### Art. 8.

##### *Regolamento di attuazione*

1. La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'art. 27 dello statuto, con riferimento alle aziende alberghiere, disciplina:

a) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere;

b) la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;

c) la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;

d) il livello di classificazione delle aziende alberghiere, sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti;

e) il periodo di apertura delle aziende alberghiere tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale;

f) la riserva di denominazione nell'ottica della trasparenza dell'attività e delle esigenze di tutela del consumatore.

2. Con riferimento all'albergo diffuso il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:


a) le modalità di svolgimento e gestione dell'ospitalità diffusa in un'ottica di complementarietà all'ospitalità alberghiera;

b) le caratteristiche e requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari dell'albergo diffuso nel rispetto della tipicità dei luoghi e dei regolamenti edilizi comunali;

c) la destinazione d'uso degli immobili e criteri di eleggibilità e capacità ricettiva per un'ottimale localizzazione dell'albergo diffuso sul territorio piemontese;

d) il tema distintivo e criteri di classificazione dell'albergo diffuso;

e) la classificazione delle strutture sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, lettera d).



## Art. 9.

*Segnalazione certificata di inizio attività*

1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), nonché dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:

a) agli uffici comunali competenti e all'Azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;

b) alla provincia e all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicate nella segnalazione di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

## Art. 10.

*Sospensione e cessazione dell'attività alberghiera*

1. L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

## Art. 11.

*Obblighi e divieti*

1. Il gestore dell'azienda alberghiera assolve ai seguenti obblighi:

a) ottemperare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, alle procedure di segnalazione al SUAP competente per territorio;

b) ottemperare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, alle procedure di segnalazione al SUAP competente per territorio;

c) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione;

d) comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

e) comunicare alla provincia o al soggetto cui le relative funzioni sono delegate i dati previsti dall'art. 5-*bis* della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi alberghieri e ad agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;


f) ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

2. È fatto divieto al gestore dell'azienda alberghiera di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, tipologie diverse da quelle previste all'art. 6 o idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.

## Art. 12.

*Funzioni di vigilanza*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune o altra autorità territorialmente competente.



## Art. 13.

*Sanzioni*

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a*), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

3. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c*), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 3.500,00.

4. Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d*), è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/1995.

5. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'art. 11, comma 1, lettera *e*), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 5-bis, comma 2, della legge regionale n. 12/1987.

6. Il titolare dell'azienda alberghiera che viola le disposizioni dell'art. 11, comma 1, lettera *f*), in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza, incorre nella sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto n. 773/1931.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'art. 10, il comune, anche su segnalazione di altro soggetto competente, può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale sua cessazione.

9. Ogni violazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 8 è punita con la sanzione amministrativa fino ad euro 5.000,00.

## Art. 14.

*Applicazione delle sanzioni*

1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 7, sono di competenza del comune, quelle di cui all'art. 13, comma 4, sono di competenza della provincia o del soggetto cui la relativa funzione è stata delegata sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alberghiera.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

## Art. 15.

*Disposizioni relative a Expo 2015*

1. Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione della manifestazione universale Expo 2015 e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'art. 15-bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate bed and breakfast, è sospesa dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

## Art. 16.

*Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale*

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente l'attività di bed and breakfast comunica all'ATL competente per territorio l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2015 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell'art. 15-bis, comma 10, della legge regionale n. 31/1985.

## Art. 17.

*Centri e servizi vacanza per minori*

1. Sono centri di vacanza i presidi per minori che forniscono agli stessi un servizio temporaneo a contenuto pedagogico ricreativo, con o senza pernottamento o preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'avvio del servizio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di una SCIA da trasmettere al comune territorialmente competente. Il comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione ai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) da effettuare sulla base dei parametri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche delle strutture e delle aree dei centri di vacanza idonei per lo svolgimento del servizio, le modalità organizzative e gestionali del servizio stesso nonché i parametri per l'esercizio dell'attività di vigilanza.


4. Al comma quarto dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1985, le parole «Centri di vacanza per minori» sono soppresse.

## Art. 18.

*Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/1985 è inserito il seguente:

«1-bis. La gestione delle case ed appartamenti per vacanze può essere affidata anche alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici.»



## Art. 19.

*Modifiche alla legge regionale  
26 novembre 2001, n. 33*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di sci» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina»), è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Guida turistica nazionale*). — 1. L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).».

2. Al comma 6-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2001, come inserito dall'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), le parole «e del territorio di riferimento» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2001, è inserito il seguente:

«1-bis. L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale.».

4. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2001, le parole «la località o il territorio di riferimento delle attività» sono soppresse.

5. I commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2001 sono abrogati.

## Art. 20.

*Norme transitorie e finali in materia di turismo*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 la classificazione delle nuove aziende alberghiere è effettuata sulla base dell'allegato A della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).

2. La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della legge regionale n. 14/1995 è adeguata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, i gestori di alberghi diffusi provvedono alla classificazione delle relative strutture.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2014, n. 74-7665 (legge regionale 12 agosto 2013, n. 17, art. 26. Approvazione dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, caratteristiche e modalità di gestione dell'albergo diffuso), limitatamente agli alberghi diffusi ubicati in territori montani.

## Art. 21.

*Abrogazioni di norme in materia di turismo*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale n. 15 aprile 1985, n. 31);

b) la legge regionale n. 14/1995, salvo quanto disposto dal comma 2;

c) l'art. 26 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, è abrogato l'art. 3 della legge regionale n. 14/1995.

*Capo III*

## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

## Art. 22.

*Disposizioni in materia di concessioni  
ad uso energetico*

1. Fermi restando i criteri previsti dai regolamenti regionali in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica nel caso di uso energetico, tra più domande concorrenti a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del richiedente.

2. La concessione di derivazione volta prevalentemente a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva non può essere autonomamente oggetto di trasferimento di utenza e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita.


## Art. 23.

*Delega alla Giunta regionale in materia  
di autorizzazione unica ambientale*

1. La Giunta regionale è delegata ad approvare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per l'attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati, previo parere della competente commissione consiliare, facendo riferimento alle norme di settore per i contenuti tecnici e per gli aspetti procedurali delle autorizzazioni sostituite, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;



- b) riduzione degli oneri amministrativi;
- c) accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale;
- d) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.

3. Al fine di dare attuazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, sono definiti con regolamento regionale i criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013.

#### Art. 24.

##### *Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), è aggiunta la seguente:

«c-bis) i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente.»

2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1994 è abrogato.

#### Art. 25.

##### *Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42*

1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) è sostituita dalla seguente:

«h) alla gestione delle garanzie finanziarie, di cui alla parte IV, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per i siti di interesse nazionale di cui all'art. 252 del medesimo decreto legislativo;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2000, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le garanzie finanziarie di cui alla parte IV, titolo V, del decreto legislativo n. 152/2006 per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi sono prestate ai comuni. Nel caso in cui gli interventi ricadano nel territorio di più comuni, le garanzie finanziarie sono prestate a favore della provincia.

2-ter. La gestione delle garanzie finanziarie già prestate e accettate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente disposizione resta in capo alla Regione medesima.».

#### Art. 26.

##### *Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20*

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.».

2. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2002, le parole «l'ammontare dei canoni non corrisposti» sono sostituite dalle seguenti «gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti».

3. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2002, le parole «il canone annuo dovuto» sono sostituite dalle seguenti «gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto».

4. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2002, le parole «di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare» sono sostituite dalle seguenti «della richiesta formulata dalla struttura regionale competente».

#### Art. 27.

##### *Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22*

1. Al termine del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), è aggiunto il seguente periodo «Tali comuni sono individuati dai soggetti che gestiscono gli impianti di smaltimento sulla base dei rifiuti conferiti, purché attribuibili esclusivamente agli stessi eventi alluvionali».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2014, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La minore entrata derivante dall'applicazione del presente articolo, stimata in euro 180.000,00 ed imputabile, in termini di competenza e cassa, allo stato di previsione dell'entrata nell'ambito della UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, è compensata mediante riduzione di euro 180.000,00, in termini di competenza e cassa, dell'importo iscritto nello stato di previsione della spesa nell'ambito della UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.».

#### Capo IV

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO E FORESTE

#### Art. 28.

##### *Delega ai comuni in materia di interventi ordinari relativi agli alvei fluviali minori*

1. La Regione persegue, in materia di polizia idraulica degli alvei fluviali minori, la semplificazione delle procedure esistenti, al fine di addivenire ad una migliore sistemazione idrogeologica e sicurezza dei territori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, su istanza dei comuni, mediante proprio provvedimento entro trenta giorni, come stabilito dal comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), delega agli stessi l'esecuzione degli interventi ordinari di manutenzione e connessa rimozione di materiale litoide in quantitativi strettamente necessari al fine di mantenere in buono stato di efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali minori.

3. I canoni dovuti dai comuni alla Regione per la rimozione dagli alvei fluviali del materiale litoide realizzata secondo le modalità di cui al comma 2 restano in capo agli stessi.



4. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento l'elenco dei corsi d'acqua che non costituiscono il reticolo idrico di competenza comunale, i criteri e le linee guida per l'esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale.».

#### Art. 29.

*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*

1. L'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è abrogato.

#### Art. 30.

*Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4*

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è inserito il seguente:

«3-*ter*. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 4/2009 è abrogata.

3. Il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

*a)* interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;

*b)* finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

*c)* volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;

*d)* per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, di viabilità forestale in aree non servite, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.».

4. Il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

*a)* da euro 50,00 a euro 500,00 per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;

*b)* da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di euro 100,00, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;

*c)* da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;

*d)* nel caso di violazione dei divieti previsti dall'art. 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera *c)* è raddoppiato;

*e)* da euro 200,00 a euro 1.200,00 ogni 1000 metri quadri o loro frazione per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;

*f)* da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

*g)* da euro 5,00 a euro 50,00 a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme dalle disposizioni del regolamento forestale;

*h)* da euro 500,00 a euro 1.500,00 per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

*i)* da euro 300,00 a euro 3.000,00 per l'uso illecito del martello forestale;

*l)* da euro 350,00 a euro 1.500,00 ogni 1.000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa. La medesima sanzione si applica per la mancata esecuzione degli interventi compensativi o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;

*m)* da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale;

*n)* da euro 5,00 a euro 20,00 per ciascuna ceppaia radicata nel bosco ceduo e nella componente a ceduo del governo misto danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento.».

5. Al comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009, le parole «del regolamento» sono sostituite dalle seguenti «dei regolamenti».

6. Il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/2009 è abrogato.

#### Art. 31.

##### *Disposizioni transitorie in materia di tutela del suolo e foreste*

1. La disposizione di cui all'art. 29 continua a trovare applicazione in via transitoria ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



2. La disposizione di cui all'art. 30, comma 2, entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4), finalizzate alla sua attuazione.

#### Capo V

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

#### Art. 32.

##### *Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituita dalla seguente:

«*c*) le caratteristiche ed i requisiti degli esperti di cui all'art. 14, comma 3;».

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2009, le parole «successiva alla pubblicizzazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera *c*)» sono sostituite dalle seguenti «non regolarizzata o non regolarizzabile».

3. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2009 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Il comune provvede all'emissione del provvedimento di reintegrazione. Nel caso di cui al comma 1, lettera *e*), il provvedimento è emesso entro trenta giorni dalla conciliazione.».

5. L'art. 14 della legge regionale n. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Accertamenti demaniali*). — 1. La Regione, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione, su cartografia attuale, dei dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.

2. I comuni provvedono all'accertamento demaniale degli usi civici esistenti sul loro territorio. Tale accertamento ha la stessa efficacia di quello effettuato ai sensi del comma 1, se le sue risultanze sono approvate dalla Regione, sotto il profilo della legittimità della procedura.

3. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici, la Regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali indicati dal regolamento di cui all'art. 8.

4. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Regione, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.

5. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge n. 1766/1927 sono di competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 29/2009:

- a) la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 4;
- b) il comma 2 dell'art. 5.

#### Capo VI

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### Art. 33.

##### *Semplificazioni in materia agricola e di sviluppo rurale*

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), a partire dall'anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale sono gestiti prioritariamente in modalità informatica.

2. Il procedimento amministrativo, tracciato attraverso le funzionalità informatiche regionali, è consultabile dai beneficiari in via telematica.

3. Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate agli enti competenti tramite i servizi telematici regionali, sono valide, se sottoscritte mediante la firma digitale, la firma grafometrica qualificata o quando l'autore è identificato dal sistema informatico:

- a) con l'uso della Carta nazionale dei servizi (CNS);
- b) con l'uso del sistema di identificazione e profilazione degli utenti della Regione Piemonte.

4. Ai sensi dell'art. 40-*bis* del decreto legislativo n. 82/2005 è istituito il registro di protocollo per la registrazione delle istanze e delle dichiarazioni di cui al comma 3, archiviate nel sistema documentale regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 44 del decreto legislativo n. 82/2005.

5. Nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l'azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.


6. Le comunicazioni relative ai procedimenti di cui al comma 1, avvengono esclusivamente attraverso:

- a) la Posta elettronica certificata (PEC);
- b) la posta elettronica ordinaria;
- c) la loro archiviazione nel fascicolo informatico di cui al comma 5.

#### Art. 34.

##### *Dichiarazione d'uso dei terreni*

1. Al fine dell'erogazione degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, è istituita la dichiarazione d'uso dei terreni di proprietà altrui resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).



2. La dichiarazione d'uso dei terreni di cui al comma 1, inserita nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

#### Art. 35.

##### *Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5*

1. Dopo la lettera *f*) del comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) usare e detenere richiami vivi.»

2. Dopo la lettera *dd*) del comma 5 dell'art. 40 della legge regionale n. 5/2012, è aggiunta la seguente:

«*dd-bis*) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.»

#### Capo VII

### SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

#### Art. 36.

##### *Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69*

1. L'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere*). — 1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), intervenuti, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione.»

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ul-

teriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati:».

3. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 69/1978, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità, nell'ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all'istanza.»

4. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 69/1978 dopo le parole «art. 7.», sono aggiunte le seguenti «I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava; i medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all'amministrazione comunale, nel caso in cui i suddetti provvedimenti, finalizzati alla sicurezza, richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo deve essere presentato, per conoscenza, anche all'amministrazione comunale.»

5. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 69/1978, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 44/2000, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.

1-*ter*. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 1-*bis* sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare.

1-*quater*. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all'amministrazione comunale e alla provincia o città metropolitana.

1-*quinquies*. L'amministrazione comunale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa, può procedere in via alternativa a:

autorizzare la modifica;

autorizzare la modifica prescrivendo modalità esecutive;

negare l'autorizzazione con contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 1.

1-*sexies*. Se l'amministrazione comunale non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata.»



6. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:

«3. L'organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all'istanza e la garanzia di cui all'art. 7, comma 3.»

7. L'art. 10 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Durata, rinnovo e proroga dell'autorizzazione*). — 1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

2. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 il parere della Conferenza di servizi di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 44/2000 può essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.

3. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici) possono essere riferiti all'intero progetto.

4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.

5. Scaduti i termini autorizzativi di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l'amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 45/1989, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.

6. La previsione di cui al comma 5 non si applica nei seguenti casi:

attività estrattive in regime di concessione;

attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale n. 30/1999.

7. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 44/2000.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.

9. Le amministrazioni comunali, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione, alla provincia di competenza o alla città metropolitana.»

8. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 69/1978, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei*). — 1. Le terre e le rocce da scavo e i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segazione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, quando rispettano le condizioni previste dall'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.

1-bis. Possono inoltre essere riutilizzati come materiale di riempimento dei vuoti di cava i materiali provenienti da operazioni di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in particolare, i materiali per cui il decreto stesso prevede la possibilità di recupero come «recupero ambientale» subordinatamente all'esecuzione di test di cessione sul materiale stesso.»

9. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 69/1978, dopo le parole «i dati statistici» sono aggiunte le seguenti «e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio esercenti minerari di sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 21, sesto comma».

10. L'art. 21 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Sanzioni*). — 1. Chiunque compie atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00. L'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza di autorizzazione.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Nel caso in cui l'inosservanza delle prescrizioni abbia determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima consentite, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50%.



3. Per le violazioni di cui al comma 2, l'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui all'art. 17, comma primo, lettera c). Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è uniformato, l'organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione regionale e comunale competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, che introita i relativi proventi.

5. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è comunque fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, che in caso di inerzia provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

6. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 20, è comminata una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

#### Art. 37.

##### *Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30*

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) è sostituito dal seguente:

«3. Il Piano deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall'attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il Piano, inoltre, deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso cave già autorizzate ai sensi della legge regionale n. 69/1978 o da siti estrattivi autorizzati ai sensi della presente legge nei territori limitrofi all'opera, a una distanza compresa nei quaranta chilometri dal luogo di utilizzo dei materiali.».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione all'apertura di cave di prestito è rilasciata, nel rispetto della normativa vigente, dalla Regione ai soggetti proponenti attuatori dell'opera pubblica.».

3. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1999 è soppresso.

4. Al comma 8 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1999, la parola «comunale» è sostituita dalla seguente «regionale».

#### Art. 38.

##### *Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44*

1. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è sostituito dal seguente:

«4. Per i casi di cui al comma 3, l'amministrazione regionale si avvale delle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui all'art. 33.».

2. La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 44/2000 sono abrogati.

3. La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 44/2000 sono abrogati.

#### Capo VIII

##### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

#### Art. 39.

##### *Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili*

1. In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:


a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;

b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;

d) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

e) definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;



f) disciplinare il costo dei bollini relativi all'attestazione di prestazione energetica, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli impianti termici (CIT);

g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;

h) redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;

i) definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera g);

l) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo, al fine da addivenire ad un sistema di riferimento univoco e coerente sul territorio regionale per la redazione dell'allegato energetico al regolamento edilizio dei comuni, da utilizzare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

#### Art. 40.

##### *Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni*

1. Gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati.

#### Art. 41.

##### *Sanzioni in materia di energia*

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. I proventi delle sanzioni, introitati dai soggetti di cui al comma 1, sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 39, comma 1, lettere c), e) e g).

#### Art. 42.

##### *Abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di energia*

1. La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogata.

2. Le disposizioni di cui di cui agli articoli 39, 40 e 41 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale. Fino a tale data continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:

a) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;

b) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;

c) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.

#### Capo IX

##### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

#### Art. 43.

##### *Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), le parole «ed il controllo dell'uso del suolo», sono sostituite dalle seguenti «la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero».


2. Il numero 4) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1977, è sostituito dal seguente:

«4) la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistenti, evitando ogni ulteriore consumo del suolo;».

3. Il comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 56/1977 è sostituito dal seguente:

«1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.».

4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 56/1977, dopo le parole «al comma 2» sono inserite le seguenti «entro i successivi novanta giorni.».



5. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 56/1977, le parole «Il piano regolatore generale si adegua alle» sono sostituite dalle seguenti «Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le».

6. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 56/1977, le parole «all'ultimo periodo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo».

7. Al comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977, le parole «trasmesso ai» sono sostituite dalle seguenti «messo a disposizione dei».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 56/1977, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l'invito a emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai commi 1 e seguenti del presente articolo. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.

7-*ter*. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.»

9. Dopo il primo periodo del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, è inserito il seguente periodo «La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera *e*) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente.»

10. Al quarto periodo del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, le parole «e la pronuncia del Ministero» sono abrogate.

11. Dopo il quarto periodo del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, è inserito il seguente periodo «Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque.»

12. Il comma 3 dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 56/1977 è abrogato.

13. Al comma 8 dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 56/1977, le parole «, ad eccezione dei casi esclusi di cui al comma 11.» sono abrogate.

14. Il comma 11 dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 56/1977 è abrogato.

15. Dopo il comma 15 dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 56/1977 è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in mate-

ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.»

16. Alla lettera *b*) del numero 1 del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, sono soppresse le seguenti parole «, e per l'edilizia sociale destinata esclusivamente alla locazione nei limiti di due metri quadrati per abitante».

17. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Ogni qualvolta l'intervento, riferito al patrimonio edilizio esistente, comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d'uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG ai sensi dei commi 1 e 2, le superfici eventualmente da dismettere o reperire a norma dei commi medesimi devono essere calcolate nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento su indicati.»

18. Al numero 2) del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 56/1977, è aggiunto, infine, il seguente periodo «qualora l'importo delle opere di urbanizzazione primaria superi le esigenze infrastrutturali degli interventi edilizi oggetto di convenzione, questa può prevedere che l'eccedenza sia scomputata da quanto dovuto come opere di urbanizzazione secondaria;».

19. Dopo il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 56/1977, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi.»

20. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 77-*bis* della legge regionale n. 56/1977, le parole «e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica» sono abrogate.

21. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 91-*bis* della legge regionale n. 56/1977, le parole «e 41-*bis*» sono sostituite dalle seguenti «41-*bis* e 77-*bis*».

22. Al comma 8 dell'art. 91-*bis* della legge regionale n. 56/1977, dopo le parole «apposito regolamento» sono aggiunte le seguenti «della Giunta regionale».

#### Art. 44.

##### *Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21*


1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), le parole «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2012».

#### Art. 45.

##### *Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20*

1. Il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica) è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i requisiti tecnici operativi ritenuti necessari e la documentazione da allegare al progetto, nonché alla



dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera. Il regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura da realizzare in casi di interventi di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano la copertura stessa, quali sostituzione anche parziale del manto o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti o di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.»

#### Capo X

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

#### Art. 46.

#### *Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.»

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2006 è sostituito dal seguente:

«2. I veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.»

#### Capo XI

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA

#### Art. 47.

#### *Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11*

1. Il comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto della trasformazione della comunità montana in unione montana di comuni e determina la data alla quale l'unione montana di comuni subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e contrattuali facenti capo alla comunità montana.»

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2012, le parole «automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni» sono sostituite dalle seguenti «dalla data individuata dal decreto di cui all'art. 12, comma 9.».

#### Art. 48.

#### *Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 «Legge sulla montagna»), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Disposizioni transitorie). — 1. Nelle more del riordino complessivo delle funzioni amministrative conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e fino all'adozione del provvedimento previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 3/2014, le unioni montane possono esercitare le funzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della medesima legge con le modalità di cui all'art. 11, comma 2.»

#### Capo XII

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

#### Art. 49.

#### *Semplificazioni procedurali*

1. La Giunta regionale garantisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il coordinamento dei procedimenti di competenza delle Aziende sanitarie regionali (ASR), attraverso la definizione di indirizzi uniformi per la gestione degli stessi.

#### Art. 50.

#### *Abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni*

1. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

2. L'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.

#### Art. 51.

#### *Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20*

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituita dalla seguente «(Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)».



2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2007 è sostituito dal seguente:

«2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e dalla legge n. 130/2001.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2007 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.».

2-ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.».

#### Art. 52.

##### *Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5*

1. Dopo la lettera d) del comma 8 dell'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti), è aggiunta la seguente:

«d-bis) nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, quando titolare della richiesta sia un'ASL, l'altra ASL competente a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione.».

#### Art. 53.

##### *Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri»), dopo le parole «su mandato dei familiari» sono aggiunte le seguenti «conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;».

#### Art. 54.

##### *Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20*

1. Prima del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 «Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale» e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:

«01. La Regione, fermi restando gli adempimenti in capo alle aziende sanitarie regionali previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni), ai fini di incrementare i livelli di trasparenza dell'azione amministrativa regionale, istituisce, all'interno del sito istituzionale della Regione, un elenco on line nel quale sono inseriti i testi integrali di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dalle aziende sanitarie regionali già pubblicati, ai fini legali, nei rispettivi albi pretori secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).».

#### Capo XIII

##### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

#### Art. 55.

##### *Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore*

1. La Regione, al fine di consentire ai cittadini e alle istituzioni la migliore conoscenza e fruizione delle attività promosse dalle organizzazioni senza scopo di lucro e il rispetto della pubblica fede, istituisce il Registro unico delle organizzazioni del terzo settore, di seguito denominato Registro.



2. Nel Registro sono inserite automaticamente le organizzazioni iscritte:

a) al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

b) al registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione di cui all'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

c) al registro regionale delle persone giuridiche di cui agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Il registro non ha valore di pubblicità costitutiva, essendo riservata alle procedure di cui alle disposizioni normative richiamate al comma 2.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di pubblicazione telematica del Registro, i dati e le informazioni in esso riportate e i termini, non superiori ai cinque giorni lavorativi, entro i quali le direzioni regionali competenti e gli uffici provinciali preposti alla conservazione, gestione ed aggiornamento di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 7/2006, devono iscrivere le organizzazioni ed aggiornare i dati ad essi pervenuti.

5. La Regione promuove, di concerto con le amministrazioni provinciali, l'omologazione delle procedure di iscrizione, di mantenimento dell'iscrizione e di cancellazione dai registri di cui al comma 2.

6. La Regione promuove l'implementazione del Registro, concordando con le amministrazioni pubbliche del territorio, tramite apposite convenzioni, le modalità e i tempi di inserimento e aggiornamento delle informazioni relative alle organizzazioni del terzo settore iscritte ai fini fiscali o amministrativi a registri, elenchi, albi ed anagrafi.

7. Il Registro non ha valore di pubblicità costitutiva anche in relazione alle organizzazioni del terzo settore iscritte a seguito delle convenzioni di cui al comma 6, essendo essa riservata alle procedure dettate dalle disposizioni normative di riferimento.

#### Art. 56.

##### *Procedure semplificate per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciale*

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza sociale e la peculiarità delle attività non commerciali realizzate dagli enti senza scopo di lucro, introduce specifici procedimenti dedicati alla regolamentazione dello svolgimento di tali attività da parte delle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro, in applicazione delle normative di settore ed in particolare:

a) escludendo a carico di tali enti procedimenti che facciano riferimento ad attività commerciali, in particolare per le attività di raccolte pubbliche di fondi di cui all'art. 143, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

b) applicando il principio di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990, come ribadito dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente all'acquisizione d'ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già comunicati dagli enti senza scopo di lucro ad una pubblica amministrazione.

#### Capo XIV

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CULTURA E BENI CULTURALI

#### Art. 57.

##### *Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), le parole «nel periodo dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno» sono sostituite da «nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione».

2. Al comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 58/1978, la parola «annualmente» è soppressa.

3. Dopo il comma 1-ter dell'art. 6 della legge regionale n. 58/1978, è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale procede al riparto delle risorse stanziare fra le singole linee di intervento.».

#### Art. 58.

##### *Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24*

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Ober-to) è sostituito dal seguente:

«1. I compiti del Centro sono:


1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;

2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;

3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;

4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro;

5) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla storia del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese;



6) proporre iniziative tendenti alla divulgazione e all'approfondimento dei punti precedenti.».

Art. 59.

*Modifiche alla legge regionale  
30 maggio 1980, n. 68*

1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole «Enti e associazioni culturali» sono sostituite dalle seguenti «soggetti teatrali professionali».

2. Alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 68/1980, le parole «agli enti e alle associazioni culturali» sono sostituite dalle seguenti «ai soggetti».

Art. 60.

*Modifiche alla legge regionale  
7 marzo 1989, n. 15*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso), le parole «entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio» sono sostituite dalle parole «nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 15/1989, le parole «entro il 31 luglio di ogni anno» sono sostituite dalle parole «entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta regionale, di cui al comma 2».

Art. 61.

*Modifiche alla legge regionale  
9 aprile 1990, n. 24*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso), le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle parole «nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione».

Art. 62.

*Modifiche alla legge regionale  
21 ottobre 1998, n. 26*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni), le parole «entro il 15 marzo di ogni anno» sono sostituite da «entro il termine stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione.».

Art. 63.

*Modifiche alla legge regionale  
15 luglio 2003, n. 17*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada), le parole «è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno» sono sostituite da «è stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione.».

*Capo XV*

#### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 64.

*Aggiornamento sanzioni  
amministrative pecuniarie*

1. Ove non diversamente stabilito, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali può essere aggiornata, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in misura pari alla variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 65.


*Revisione accreditamento dei servizi  
alla formazione ed al lavoro*

1. La Regione si impegna ad avviare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un processo di revisione e maggiore raccordo, anche in termini semplificativi, delle procedure di accreditamento dei servizi alla formazione e al lavoro, al fine di migliorare la selezione qualitativa dei soggetti accreditati e limitare al minimo gli adempimenti burocratici.

Art. 66.

*Contrassegno telematico*

1. La Giunta regionale assume i provvedimenti necessari a rendere disponibili i servizi digitali per garantire, ai soggetti interessati, l'utilizzo del contrassegno telematico, denominato @e.bollo, secondo le modalità e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale.



## Art. 67.

*Modalità semplificate di rendicontazione della spesa*

1. La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, modalità semplificate di riconoscimento delle spese quantificate con riferimento a parametri predefiniti, fermo restando la necessità di garantire l'esibizione di idonea documentazione in fase di controllo.

2. I provvedimenti relativi a contributi assegnati senza ricorrere a procedure di selezione ad evidenza pubblica non possono prevedere ulteriori modalità semplificate di riconoscimento delle spese rispetto a quelle già preventivamente definite dagli specifici provvedimenti regionali.

3. Salvo diverse disposizioni, tutti i contributi di importo inferiore a euro 1.000,00, non reiterati né frazionati, sono erogati forfettariamente previa verifica dei requisiti di accesso o del risultato atteso.

## Art. 68.

*Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese*

1. Sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dall'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e nel rispetto degli obiettivi di tutela, provvede a razionalizzare e semplificare la disciplina dei controlli sulle imprese mediante:

a) la ricognizione, da effettuare in modo progressivo e per settori omogenei, delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;

b) l'individuazione di metodologie comuni tra ASR e ARPA, al fine di garantire coerenza e proporzionalità delle prescrizioni;

c) il coordinamento di azioni volte ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra le diverse amministrazioni operanti sul territorio.

## Art. 69.

*Differimento del termine per il pagamento della tassa automobilistica*

1. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica dovuta nel mese di gennaio 2015 è differito al 28 febbraio 2015.

## Art. 70.

*Accesso ai contributi regionali*

1. La Giunta regionale provvede a riorganizzare i processi di erogazione di tutte le leggi regionali e di altre disposizioni che prevedono la concessione di contributi, aggiornando e semplificando la modulistica e definendo una cadenza annuale o semestrale uguale per tutti i contributi.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione un elenco delle risorse da assegnare nell'annualità in corso per ciascuna legge regionale o altro strumento per l'erogazione di contributi.

3. L'approvazione delle istanze di contributi di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dalle scadenze prefissate, salvo motivate necessità di proroga dei termini.

## Art. 71.

*Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23*


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole «il numero e le attribuzioni dei dirigenti» sono soppresse.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2008, è inserita la seguente:

«a-bis) il numero e le attribuzioni dei dirigenti nonché modalità e limiti di esercizio da parte degli stessi della facoltà di delega della responsabilità di procedimenti amministrativi al personale di categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento, titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 14/2014 disciplina, altresì, nel rispetto degli stessi criteri e limiti, la facoltà e modalità di delega da parte dei dirigenti alla partecipazione alla conferenza di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione indetta da altre amministrazioni.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2008, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In via transitoria fino alla riorganizzazione delle posizioni organizzative e alta professionalità, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, di quanto disciplinato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a-bis) e dal provvedimento di Giunta assunto ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 14/2014, il dirigente responsabile può delegare al personale della categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui al comma 3, lettera e) e la partecipazione alle conferenze di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione indette da altre amministrazioni. Non si applica l'art. 2103 del codice civile.»



## Art. 72.

*Modifiche alla legge regionale  
7 maggio 2013, n. 8*

1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è sostituita dalla seguente «(Fusione della Tenuta Cannona S.r.l. e di Cre.SO S.c.r.l. nella fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura)».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Regione promuove la fusione nella fondazione di cui al comma 2 della Tenuta Cannona S.r.l. e di Cre.SO S.c.r.l. La Giunta regionale adotta, di concerto con gli altri soci, gli atti necessari al fine di procedere alla fusione.»

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all'innovazione in agricoltura, la Regione promuove la costituzione di una fondazione, secondo le procedure previste dal codice civile.»

## Art. 73.

*Modifiche alla legge regionale  
14 ottobre 2014, n. 14*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), le parole «entro quindici giorni» sono sostituite dalla seguente «tempestivamente».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 14/2014, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il rappresentante unico regionale può delegare, con atto scritto e motivato, il funzionario responsabile dell'istruttoria alla partecipazione alla conferenza di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione, nella fase istruttoria della stessa, in caso di impossibilità di partecipazione da parte del dirigente responsabile o di altro dirigente assegnato alla struttura competente.

1-ter. Nel caso in cui le ragioni di impedimento alla partecipazione alla conferenza di servizi, da parte del rappresentante unico regionale, sussistono anche nella seduta conclusiva della conferenza, la delega alla partecipazione alla conferenza è accompagnata anche dal provvedimento di assenso, assenso con prescrizioni al progetto o dissenso rispetto all'istanza o progetto emesso dal dirigente responsabile del procedimento.»

## Art. 74.

*Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale  
24 dicembre 2014, n. 22*

1. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 marzo 2015

CHIAMPARINO

15R00222

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 4.

**Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa.**

*(Pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 12 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga temporanea delle sistemazioni provvisorie di edilizia sociale in corso*

1. I comuni hanno facoltà, in via straordinaria, di prorogare alla loro scadenza, per ulteriori due anni, le sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La proroga di cui al comma 1 può essere effettuata a condizione che gli occupanti gli alloggi siano in regola nel pagamento all'ente gestore dei canoni di locazione e delle spese accessorie o, in caso di morosità, sottoscrivano l'impegno a rateizzare il debito.



3. In conseguenza della proroga di cui al comma 1, l'ente gestore provvede al rinnovo della convenzione a termine stipulata con l'assegnatario.

4. Le proroghe disposte ai sensi del comma 1 non sono incluse nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'art. 10 della l.r. 3/2010.

#### Art. 2.

#### *Misura straordinaria in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa*

1. I comuni hanno facoltà di disporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un rinnovo per un massimo di due anni delle sistemazioni provvisorie scadute di alloggi di edilizia sociale.

2. Possono beneficiare del rinnovo di cui al comma 1 gli occupanti degli alloggi all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

*a)* occupino l'alloggio in conseguenza di una regolare sistemazione temporanea nel frattempo scaduta;

*b)* siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 3/2010;

*c)* sia sanata, anche mediante formale impegno in forma rateizzata, l'eventuale situazione di morosità nei confronti dell'ente gestore.

3. Alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 provvede la Commissione di cui all'art. 7 della l.r. 3/2010.

4. I rinnovi disposti ai sensi del comma 1 non sono inclusi nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'art. 10 della l.r. 3/2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 marzo 2015.

CHIAMPARINO

15R00223

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 29.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 15 del 3 novembre 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

#### *Stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014 sono apportate variazioni in aumento per euro 125.837.004,55 in termini di competenza e in diminuzione per euro 461.687.204,07 in termini di cassa.

#### Art. 2.

#### *Stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014 sono apportate variazioni in aumento per euro 124.337.004,55 in termini di competenza e in diminuzione per euro 461.687.204,07 in termini di cassa.

#### Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014)*

1. L'art. 4 della legge regionale 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (*Finanziamento leggi regionali di spesa*) —

1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per l'anno 2014 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti Unità Previsionali di Base:




U.P.B. 1.102	Spesa per l'attività di governo	l.r. 21/1986 l.r. 23/2001 l.r. 3/2004 l.r. 9/2004 l.r. 28/2004 l.r. 29/2004 l.r. 12/2007 l.r. 31/2008
U.P.B. 1.104	Rapporti con gli enti locali	l.r. 7/2011
U.P.B. 1.105	Spesa per la solidarietà e l'integrazione nazionale ed internazionale	l.r. 27/1993 l.r. 28/1998
U.P.B. 2.199	Spese connesse all'attività di programmazione	l.r. 18/1994
U.P.B. 2.213	Finanziamento piano di sviluppo rurale	l.r. 42/2007
U.P.B. 2.214	Finanziamento investimenti regionali programmati	l.r. 19/2009



U.P.B. 3.101	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 36/1997 l.r. 13/1999 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.104	Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 3.201	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 5/2004
U.P.B. 3.204	Investimenti nei parchi e nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 4.101	Interventi e studi in materia di tutela ambientale	l.r. 18/1999 l.r. 20/2006
U.P.B. 4.113	Pianificazione di bacino	l.r. 18/1999
U.P.B. 4.116	Energia	l.r. 18/1999 l.r. 22/2007 l.r. 23/2012
U.P.B. 4.118	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999
U.P.B. 4.119	Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico	l.r. 29/1994
U.P.B. 4.211	Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico	l.r. 46/1996 l.r. 18/1999 l.r. 20/2006 l.r. 39/2008
U.P.B. 4.218	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999
U.P.B. 5.201	Investimenti per la viabilità	l.r. 30/2009
U.P.B. 6.101	Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998 l.r. 40/2006 l.r. 33/2013
U.P.B. 6.201	Investimenti per il trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998 l.r. 25/2007 l.r. 33/2013
U.P.B. 7.207	Contributi ad enti delle amministrazioni locali per interventi edilizi	l.r. 29/2002
U.P.B. 8.102	Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzione	l.r. 9/2000 l.r. 20/2006 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.105	Spese per l'estinzione degli incendi boschivi	l.r. 9/2000 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.107	Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011 e seguenti	l.r. 30/2011
U.P.B. 8.203	Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza	l.r. 9/2000



U.P.B. 8.204	Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi	l.r. 9/2000
U.P.B. 9.101	Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario regionale	l.r. 20/2006 l.r. 28/2011
U.P.B. 9.109	Servizi di igiene e veterinaria	l.r. 23/2000
U.P.B. 9.206	Interventi connessi ad attività socio-sanitaria	l.r. 14/2008
U.P.B. 10.101	Fondo per le politiche sociali	l.r. 19/1994 l.r. 12/2006 l.r. 15/2013
U.P.B. 10.102	Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza	l.r. 30/2007 l.r. 6/2009
U.P.B. 10.105	Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale	l.r. 15/1992 l.r. 11/2006 l.r. 47/2009
U.P.B. 10.106	Fondo per la non autosufficienza	l.r. 12/2006
U.P.B. 10.207	Interventi a favore di enti no-profit operanti a favore dei minori	l.r. 6/2009
U.P.B. 11.101	Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio	l.r. 15/2006 l.r. 43/2013
U.P.B. 11.102	Spese per il diritto allo studio universitario	l.r. 15/2006 l.r. 43/2013
U.P.B. 11.103	Spese per le attività di istruzione e formazione professionale	l.r. 52/1993 l.r. 18/2009 l.r. 43/2013
U.P.B. 11.104	Spese per la promozione dell'occupazione	l.r. 21/2003 l.r. 30/2008 l.r. 43/2013
U.P.B. 11.105	Interventi a favore di immigrati	l.r. 7/2007
U.P.B. 11.202	Interventi per il diritto allo studio universitario	l.r. 4/2002
U.P.B. 12.101	Spese per la promozione della cultura	l.r. 15/1991 l.r. 33/2006 l.r. 34/2006
U.P.B. 12.103	Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero	l.r. 19/2001 l.r. 22/2001 l.r. 40/2009 l.r. 16/2013
U.P.B. 12.104	Spese per la promozione di attività cinematografiche	l.r. 10/2006



U.P.B. 12.106	Iniziative per eventi culturali	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.201	Interventi per la promozione della cultura	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.202	Interventi per il potenziamento delle strutture culturali	l.r. 13/1994
U.P.B. 13.103	Spese per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.105	Spese per l'incremento delle colture	l.r. 42/2001 l.r. 39/2006
U.P.B. 13.107	Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 36/1999 l.r. 22/2004 l.r. 6/2005 l.r. 37/2007
U.P.B. 13.112	Spese di funzionamento delle Comunità Montane	l.r. 7/2011
U.P.B. 13.203	Interventi per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.205	Interventi per l'incremento delle colture	l.r. 18/2007
U.P.B. 13.212	Investimenti a favore dell'economia montana	l.r. 33/1997 l.r. 24/2008
U.P.B. 14.104	Azioni per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura marittima	l.r. 23/1996 l.r. 50/2009
U.P.B. 14.201	Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese	l.r. 1/2010 l.r. 27/2014
U.P.B. 15.101	Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori	l.r. 8/2000 l.r. 28/2007 l.r. 6/2012
U.P.B. 15.102	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 32/2007
U.P.B. 15.202	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 3/2008
U.P.B. 16.101	Interventi a tutela dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 16.201	Politiche di sviluppo dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 17.101	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.102	Spesa di funzionamento	l.r. 27/2002
U.P.B. 18.104	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006 l.r. 1/2007 l.r. 2/2007
U.P.B. 18.106	Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento	l.r. 15/2002



U.P.B. 18.114	Gestione liquidatoria aziende di promozione turistica	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.108	Fondo perenti di parte corrente	l.r. 15/2002
U.P.B. 18.110	Spese compensative dell'entrata	l.r. 29/1994 l.r. 5/2004
U.P.B. 18.204	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006
U.P.B. 18.208	Fondo perenti di conto capitale	l.r. 15/2002.”.

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 42/2013*

1. L'art. 6 della legge regionale 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2014 e del saldo finanziario negativo 2007, 2000 e 2009 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo*) — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2014 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

*a)* del disavanzo finanziario dell'anno 2014 nell'importo di euro 10.800.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” -parto I;

*b)* del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 17.920.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte IV;

*c)* del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 52/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 29.420.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte III;

*d)* del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale 52/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 35.680.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

*a)* tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo;

*b)* durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2014, 2015 e 2016 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2014/2016 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

5. Per gli anni successivi al 2014 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.”.



## Art. 5.

*Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2013*

1. Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2013, determinato nell'importo di euro 308.036.465,09, è la risultante delle seguenti componenti:

a) componenti positive:

con vincolo di destinazione statale euro 123.908.886,08;

con vincolo di destinazione a programmi comunitari euro 692.241,33;

ulteriore componente positiva euro 183.435.337,68;

b) componente negativa derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 (a dedurre):

componente negativa euro 83.034.997,08;

saldo provvisorio contabile euro 225.001.468,01.

2. Il saldo finanziario provvisorio di euro 308.036.465,09 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:

a) per euro 14.997,08 a riduzione componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 già prevista nell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 42/2013 e successive modificazioni integrazioni;

b) per euro 123.801.143,95 ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, per la reiscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2013 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

c) per euro 799.983,46 ai sensi dell'art. 45, comma 5, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, per la reiscrizione di somme relative alla cancellazione di residui dichiarati perenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

d) per euro 1.500.000,00 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni;

e) per euro 181.920.340,60, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base:


U.P.B.	IMPORTO
9.103	2.357.905,88
9.106	2.810.000,00
9.109	50.000,00
9.201	2.100,00
9.206	30.000,00
17.201	5.596,31
18.105	159.738,41
18.108	39.500.000,00
18.110	4.005.000,00
18.208	133.000.000,00

## Art. 6.


*Reiscrizione in bilancio delle economie di spesa su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione*

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 3 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le somme relative ad economie della gestione 2013 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritte, nell'importo di euro 123.801.143,95 alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

per medesime finalità



U.P.B.	IMPORTO
1.103	170.217,23
2.103	2.144.460,79
2.110	3.187.533,19
2.113	587.362,89
2.115	64.278,14
2.199	755.014,12
2.205	60.806,95
2.211	1.036.653,92
2.212	21.054,87
2.213	35.040,00
2.214	131.017,72
2.215	2.775.651,47
2.216	36.784,60
2.217	19.400,93
2.219	13.779.765,46
2.220	2.309.516,80
2.221	48.737,00
3.201	8.400,00
4.101	4.000,00
4.110	52.047,50
4.201	339.662,67
4.205	2.957.791,81
4.207	23.944,34
4.211	128.963,50
4.212	6.300,00
4.216	439.299,92
4.219	53.774,60
5.207	14.667,95
6.101	599.141,24
6.198	1.449.961,73
6.199	254.031,29
6.201	1.472.210,16
6.301	13.914.114,35
6.302	308.919,61
7.105	6.485,74
7.110	400.000,00
7.203	24.579,82
7.205	1.485.678,01
7.207	10.565.337,55
7.210	581.937,38
8.102	40.760,00
8.103	330.518,16
8.201	12.368.996,10
8.202	2.099.578,59
8.203	4.878.786,61
8.204	383.865,84
8.206	347.998,57
8.209	7.519.399,18
9.102	894.698,43
9.103	3.339.392,16
9.104	7.555,00
9.105	7.307.478,48
9.106	1.570.332,29
9.107	744.445,43
9.109	146.411,72
9.201	7.798,50
10.101	232.563,32
10.102	621.308,00



10.105	194.069,44
10.106	2.833.100,00
10.201	64.332,65
11.101	214.779,09
11.103	2.147.946,25
11.104	147.312,08
11.105	177.273,47
13.107	43.606,00
13.203	55.114,70
13.205	998.425,85
13.207	107.327,29
13.212	2.141.706,92
14.202	461.688,25
14.203	1.276.453,90
15.202	975.732,77
17.201	2.179.819,26
17.202	100.830,00
18.111	4.364.601,22
18.204	220.593,18

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la somma di euro 799.983,46, derivante dalla cancellazione di residui dichiarati perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, è reiscritta, nello stato di previsione della spesa alla seguente Unità Previsionali di Base:

per medesime finalità

U.P.B.	IMPORTO
2.215	799.983,46

#### Art. 7.

##### *Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al Bilancio di previsione 2014*

1. Il quadro generale riassuntivo e gli allegati al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (legge regionale 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni) sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

#### Art. 8.

##### *Dimostrazione del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013*

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è allegata alla presente legge la dimostrazione del saldo finanziario al 31 dicembre 2013 che sostituisce il saldo finanziario presunto.

#### Art. 9.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2014

BURLANDO



LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 30.

**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 16 del 14 novembre 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge contiene modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e agli articoli 10, 18 e 78 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto dei principi fondamentali in materia di disciplina dell'attività edilizia stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e nell'art. 5, commi 9 e 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 24/2001*

1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale 24/2001 è sostituita dalla seguente: "(Finalità, definizioni e ambito di applicazione)".

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 24/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Si definisce sottotetto ai fini dell'applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire di cui all'art. 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale:

a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l'agibilità;

b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva.".

3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 24/2001, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi in attesa dell'inserimento nel Piano urbanistico comunale (PUC) o nello strumento urbanistico comunale vigente o nel loro aggiornamento di apposita disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti dall'art. 2.".

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 24/2001*

1. L'art. 2 della legge regionale 24/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (*Interventi di recupero*) — 1. Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all'art. 1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell'edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. L'altezza media interna netta, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso delle falde della copertura, è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l'altezza è riducibile a 2,10 metri. Ferma restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai parametri minimi come sopra definiti devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio accessorio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una, tolleranza fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).

3. Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l'osservanza del parametro dell'altezza media interna di cui al comma 2, ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell'altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno.



4. Sono consentite all'interno della superficie di copertura, al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari e aperture a filo falda. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).

5. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono assentiti mediante:

a) rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ove i medesimi interventi comportino modificazioni della sagoma dell'edificio esistente;

b) presentazione di DIA obbligatoria ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ove gli interventi non comportino le modificazioni di cui alla lettera a).

6. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell'area oggetto dell'intervento oppure in altre aree limitrofe.

7. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di nuova costruzione ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni a seconda che l'intervento edilizio rientri o meno nei limiti volumetrici e superficiali stabiliti all'art. 10, comma 2, lettera f), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Contributo è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora l'intervento non determini la creazione di una nuova unità abitativa. Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50 per cento quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) o all'ampliamento di strutture turistico-ricettive.”.

Art. 4.

*Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 24/2001*

1. L'art. 4 della legge regionale 24/2001 è abrogato.

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 24/2001*

1. L'art. 7 della legge regionale 24/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Contenuti e procedura della variante urbanistica per l'inserimento della disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art. 5)

— 1. I comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, introdurre nel vigente PUC o nello strumento urbanistico generale la disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art. 5 negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica della presente legge, nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all'art. 1, dei parametri previsti all'art. 2, commi 2 e 6, e delle condizioni stabilite all'art. 5. In tale disciplina il Comune individua le zone o gli ambiti in cui sono ammessi gli interventi di recupero in relazione alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture, prevedendo, altresì, le eventuali prestazioni di standard urbanistici da assolvere, e stabilisce per gli interventi comportanti modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei locali sottotetto:

a) le percentuali di ampliamento Volumetrico o superficario consentite, comunque entro il limite massimo del 20 per cento del volume geometrico dell'edificio esistente;

b) le altezze massime consentite per l'innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura;

e) le tipologie costruttive ammesse per l'apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16);


d) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.

2. La disciplina di cui al comma 1 concernente i locali sottotetto se comportante modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dell'edificio non può riguardare gli immobili:

1) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;

2) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;

3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficario;



4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;

5) ricadenti, in base alle indicazioni dell'assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi "aree urbane con valori di immagine" (IU), "strutture urbane qualificate" (SU), "nuclei isolati" ed "aree non insediate" in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE).

3. Per l'introduzione della disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica la procedura di seguito stabilita:

a) la deliberazione di adozione della variante al vigente strumento urbanistico comunale è depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, con possibilità di presentazione di osservazioni da parte di qualunque interessato entro i successivi quindici giorni;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse con deliberazione del Consiglio comunale, da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;

c) gli atti deliberativi comunali di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi alla Regione per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2;

d) la variante allo strumento urbanistico si intende approvata decorso il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte della Regione senza che essa abbia assunto e notificato la determinazione di sua competenza contenente eventuali prescrizioni volte ad assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, alla cui osservanza è subordinata l'efficacia dell'atto approvativo."

#### Art. 6.

*Salvezza delle discipline per il recupero dei sottotetti già approvate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 24/2001*

1. Fino all'approvazione della variante urbanistica di cui all'art. 7 della legge regionale 24/2001, come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le vigenti discipline per il recupero dei sottotetti esistenti inserite negli strumenti urbanistici comunali approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 24/2001.

#### Art. 7.

*Modifiche agli articoli 10, 18 e 78 della legge regionale 16/2008*

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in deroga ai parametri urbanistico-edilizi" sono sostituite dalle seguenti: "senza applicazione dell'indice edificatorio".

2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, prima delle parole: "Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono inserite le seguenti: "In attuazione dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni".

3. Al comma 3 dell'art. 78 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Negli interventi di nuova costruzione sono inserite le seguenti: "e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia".

#### Art. 8.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire e delle denunce di inizio attività già presentate alla data della sua entrata in vigore, salva la facoltà dell'interessato di richiedere l'applicazione delle nuove disposizioni in quanto più favorevoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2014

BURLANDO

15R00198

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 31.

**Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 novembre 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi come ambiti museali, turistici e ricreativi, anche in applicazione delle indicazioni ricavabili dal catasto previsto all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni.



2. Con la presente legge, in particolare, la Regione disciplina le procedure tramite le quali possono essere autorizzati interventi volti a:

- a) promuovere la conoscenza e preservare la memoria dell'industria e del lavoro della comunità ligure;
- b) favorire il ripristino ambientale degli ambiti interessati dalle coltivazioni, in specie se degradati o in stato di abbandono;
- c) favorire la ricerca, la formazione, l'educazione e la divulgazione scientifiche;
- d) ampliare l'offerta turistica e le occasioni di fruizione consapevole del territorio regionale;
- e) contribuire allo sviluppo sostenibile di aree economicamente fragili;
- f) assicurare una fruizione pubblica in sicurezza dei siti valorizzati preservandone le caratteristiche essenziali.

3. Sono oggetto del recupero e della valorizzazione, in particolare, i siti estrattivi che hanno valenza geologica, naturalistica, tecnologica, sociale, storica e culturale, nonché i manufatti, i macchinari e le attrezzature di lavoro, le documentazioni aziendali, iconografiche, librerie, testimoniali ad essi relativi.

4. Nel caso di beni riconosciuti di interesse culturale, il recupero e la valorizzazione vengono compiuti nel rispetto del principio di cooperazione fra lo Stato, le Regioni e gli enti locali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 2.

##### *Ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina gli interventi di recupero e di valorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti:

- a) siti estrattivi dismessi o abbandonati inseriti nel catasto di cui all'art. 7 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, destinabili alle finalità di cui all'art. 1 sulla base dei dati ivi inseriti;
- b) siti in attività di coltivazione o di nuova apertura, purché siano rispettate le modalità e le condizioni specificate all'art. 4, comma 7;
- c) siti non ancora inseriti nel catasto per i quali sia verificata l'idoneità all'utilizzo di cui all'art. 1.

#### Art. 3.

##### *Competenze della Regione*

1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) effettua la ricognizione dei siti, compresi gli impianti e le attrezzature ad esso relativi, che possono essere riutilizzati quali ambiti museali, turistici, ricreativi, utilizzando le schede contenute nel catasto di cui all'art. 7 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

- b) rilascia le autorizzazioni previste all'art. 4;
- c) approva i criteri e le linee guida per la valorizzazione dei siti individuati ai sensi della lettera a);
- d) approva le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione previste all'art. 4, comma 5;
- e) esercita la vigilanza ed irroga le sanzioni previste agli articoli 6 e 7;
- f) promuove o partecipa ad accordi di programma con enti pubblici e soggetti privati, ed in particolare con il Ministero per i beni e le attività culturali, con la città metropolitana, le province ed i comuni interessati, con gli enti di gestione delle aree protette nonché con enti o istituzioni di ricerca, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 111 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) collabora con i soggetti pubblici titolari dei siti di cui all'art. 1, comma 1, per iniziative conformi alle strategie regionali di valorizzazione turistica e culturale, sportiva e ricreativa e si adopera per favorire il reperimento di fondi utili alla messa in sicurezza, al recupero e alla gestione di detti siti, fermi restando i limiti di cui all'art. 9, comma 1.

#### Art. 4.

##### *Autorizzazione regionale*

1. Gli interventi di recupero e valorizzazione che implicano la realizzazione di apposite sistemazioni permanenti ed una organizzazione stabilmente strutturata sono oggetto di autorizzazione regionale. In particolare:


- a) costituiscono sistemazioni permanenti le opere che necessitano di titoli abilitativi urbanistico edilizi ovvero la predisposizione *ex novo* di percorsi appositamente attrezzati per una fruizione pubblica;
- b) rappresenta una organizzazione stabilmente strutturata la gestione di una fruizione aperta al pubblico, protratta nel tempo e a titolo oneroso.

2. Gli interventi sono promossi dai proprietari ovvero da altri operatori privati, dai comuni, dagli enti gestori delle aree naturali protette, da altri enti pubblici, anche in consorzio fra loro, che abbiano la disponibilità giuridica dei beni interessati.

3. La domanda di autorizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di semplificazione del procedimento amministrativo, è presentata alla Regione ovvero, nel caso ricorrano i presupposti, presso lo sportello unico previsto per le attività produttive o presso l'amministrazione pubblica titolare del procedimento concertativo.

4. La domanda di autorizzazione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) titolo di godimento dei beni interessati;
- b) relazione illustrante le caratteristiche del sito, i valori che esso presenta, le finalità perseguite, la tipologia di fruizione, le modalità gestionali;



c) elaborati progettuali descrittivi dello stato di fatto e delle opere che si intendono eseguire, con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza necessari per la fruizione e la riqualificazione ambientale del contesto;

d) piano economico finanziario;

e) relazione geologica e geotecnica;

f) documento di valutazione dei rischi con approfondita considerazione degli aspetti relativi alla sicurezza dei fruitori;

g) schema di regolamento di fruizione;

h) piano di monitoraggio e di manutenzione degli impianti e dei percorsi allestiti.

5. La Giunta regionale può approvare criteri e linee guida per le modalità di valorizzazione e per la presentazione delle relative domande di autorizzazione, anche integrando la documentazione di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione, rilasciata con decreto dirigenziale, può stabilire le necessarie prescrizioni ed ha durata decennale, salvo diversa durata stabilita nel provvedimento.

7. Gli interventi di valorizzazione che interessano in tutto o in parte siti in attività di coltivazione non devono in alcun modo interferire con tale attività, né pregiudicarne l'economicità di sfruttamento attuale e futura. In tali casi l'autorizzazione di cui al presente articolo deve prevedere le opportune misure per separare e distinguere, anche ai fini delle responsabilità, della vigilanza e delle sanzioni, l'attività di valorizzazione da quella estrattiva, in modo da consentirne lo svolgimento in reciproca sicurezza.

#### Art. 5.

##### *Sicurezza dei fruitori*

1. Fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, la sicurezza dei fruitori deve essere garantita:

a) mediante il rispetto della vigente normativa nazionale;

b) in assenza della normativa di cui alla lettera a), assumendo come quadro di riferimento le specifiche tecniche previste per le attività estrattive, debitamente integrate con le opportune misure tecniche ed organizzative che tengano conto della particolare natura dei soggetti da tutelare e siano mutate, ove possibile, da situazioni paragonabili in termini di rischio.

2. Le misure di sicurezza di cui al comma 1 sono rivolte alla generalità dei fruitori, ovvero a fasce differenziate di essi preventivamente individuate, e non devono snaturare l'identità del sito e la riconoscibilità dei suoi valori, in particolare se esso sia stato qualificato come bene culturale.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) a nominare come responsabile della sicurezza un professionista abilitato per le attività estrattive ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), ovvero la figura specificata nell'autorizzazione stessa;

b) ad impiegare operatori appositamente formati e a curarne il periodico aggiornamento;

c) a fornire ai fruitori appositi dispositivi di protezione individuale;

d) a munirsi di una assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell'ambito dell'attività di fruizione del sito.

#### Art. 6.

##### *Vigilanza*


1. Ferme restando le competenze degli organi preposti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di vigilanza sul rispetto della presente legge nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni in essa previste sono di competenza della Regione, che può avvalersi a tal fine dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).

#### Art. 7.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque effettui interventi in assenza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'art. 4 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati e dell'immediato rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, l'autorizzazione di cui all'art. 4 può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata qualora non siano state rispettate le misure a tutela della sicurezza dei fruitori previste nell'autorizzazione stessa. L'attività è comunque sospesa, in tutto o in parte, nelle more degli adeguamenti necessari per rispettare le condizioni previste nell'autorizzazione.



## Art. 8.

*Sostituzione dell'articolo 7  
della legge regionale n. 12/2012*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

## «Art. 7.

*Catasto dei siti estrattivi*

1. È istituito il catasto dei siti estrattivi, comprendente i siti in esercizio e quelli inattivi o dismessi. Il catasto indica in particolare, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia del giacimento.

2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale dei siti dismessi, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la loro messa in sicurezza sotto il profilo idro-geomorfologico.»

## Art. 9.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. La presente legge ha carattere meramente procedurale e dalla stessa non possono derivare nuovi oneri per il bilancio regionale.

2. I soggetti titolari di opere o attività di valorizzazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge presentano, entro novanta giorni dalla stessa data, domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge. Le attività di valorizzazione proseguono nelle more del rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione può stabilire termini entro i quali il soggetto titolare deve compiere interventi di adeguamento, anche per fasi successive, senza sospendere l'attività di valorizzazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale assume un atto di indirizzo contenente le condizioni tecniche e amministrative necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la riapertura del Museo minerario di Gambatesa, nel Parco regionale dell'Aveto in Comune di Nè.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2014

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00199

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 2.

**Istituzione del nuovo Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico.**

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 24 febbraio 2015)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

## Art. 1.

*Fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico*

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal gennaio 2016 il Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Dimaro Folgarida è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Dimaro e Monclassico.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Dimaro Folgarida le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Dimaro alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.



## Art. 2.

*Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Dimaro Folgarida è situata nell'abitato di Dimaro, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

## Art. 3.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Dimaro Folgarida subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Dimaro e Monclassico.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

## Art. 4.

*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 5.

*Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento, il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici, il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, l'elezione del sindaco e del consiglio dei comuni di Dimaro e Monclassico non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2015 continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

*Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Dimaro Folgarida e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

## Art. 7.

*Regime degli atti*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

## Art. 8.

*Mobilità del personale*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

## Art. 9.

*Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.



2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Dimaro Folgarida, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali; definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Dimaro Folgarida.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Dimaro Folgarida, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Dimaro vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Dimaro Folgarida si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 10 maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo*

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Dimaro Folgarida è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica*

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Dimaro Folgarida spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, a 4/L per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 4 livello intermedio, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

#### Art. 13.

##### *Esercizio provvisorio*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Dinamo Folgarida, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

#### Art. 14.

##### *Norma di rinvio*

1. Al Comune di Dimaro Folgarida spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 febbraio 2015

ROSSI

15R00178



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10.

**Modificazioni della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28/10/2014)*

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)*

1. L'art. 3 della legge provinciale n. 19 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Composizione, nomina e durata in carica*). —

1. Il comitato è composto da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; oppure competenza o esperienza amministrativa - di direzione o di controllo - nel settore della comunicazione.

2. Il presidente del comitato è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale. Gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio provinciale; uno di essi è designato dalle minoranze.

3. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). I componenti del comitato non sono rieleggibili.

4. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di un componente del comitato il Consiglio provinciale, preso atto delle dimissioni, nomina il nuovo presidente o il nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in carica fino alla scadenza del comitato.»

**Art. 2.**

*Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale n. 19 del 2005*

1. L'art. 9 della legge provinciale n. 19 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Regolamento interno e codice etico*). — 1. Col voto favorevole di tutti i suoi componenti il comitato approva il suo regolamento interno, che disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori o istruttori ai suoi componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

c) la disciplina della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa delle attività del comitato, nel rispetto di questa legge.

2. Il comitato approva, all'unanimità, un codice etico che regola la deontologia e, ferma restando la normativa in materia, le situazioni di conflitto di interesse dei suoi componenti. dipendenti e consulenti.»

**Art. 3.**

*Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale n. 19 del 2005*

1. L'art. 10 della legge provinciale n. 19 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Indennità di finzione e rimborsi*). — 1. Al presidente del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai componenti del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 10 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Se il presidente del comitato è assente o impedito nelle sue funzioni per oltre due mesi consecutivi al componente più anziano del comitato, che sostituisce il presidente, spetta, a decorrere dal sessantunesimo giorno di sostituzione, l'indennità di funzione prevista per il presidente. Con la stessa decorrenza cessa di essere corrisposta l'indennità di funzione al presidente.

4. Ai componenti del comitato che, su autorizzazione del presidente del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza spetta il rimborso per le spese di viaggio previsto per i consiglieri provinciali nel caso di missioni istituzionali. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni esercitate nel capoluogo provinciale, sede del comitato.»



## Art. 4.

*Disposizione transitoria*

1. Le modifiche apportate da questa legge alla legge provinciale n. 19 del 2005 si applicano a decorrere dalla nomina del comitato provinciale per le comunicazioni nella legislatura successiva a quella della data di entrata in vigore di questa legge.

## Art. 5.

*Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 ottobre 2014

*Il Presidente della Provincia: Rossi*

15R00151

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2015, n. 017/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5 del 4 febbraio 2015)*

### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visti i propri decreti di data 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., di data 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., di data 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., di data 11 marzo 2008, n. 074/Pres., di data 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., di data 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., di data 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., di data 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., di data 5 settembre 2013, n. 0161/Pres. e di data 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto Regolamento;

Ritenuto di apportare un'ulteriore modifica al Regolamento di organizzazione e, segnatamente, all'articolo 38, finalizzata a modificare la disciplina degli uffici di segreteria onde consentire la migliore funzionalità di quelli operanti, in particolare, a supporto del Presidente della Regione, a fronte di situazioni di particolare impegno derivanti da incarichi correlati al proprio ruolo istituzionale e del Vice Presidente, nel caso di eterogeneità o particolare complessità delle materie trattate dalle strutture amministrative di competenza;

Atteso che l'ipotesi di modifica è stata oggetto di diramazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 4/2001 della Segreteria generale, con nota mail della Direzione generale del giorno 11 dicembre 2014 prot. n. 5149/SORS;

Effettuato il confronto con le parti sindacali, in ordine alla suddetta ipotesi di modifica, il giorno 15 dicembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 18 dicembre 2014, n. 2515 con la quale si è approvata in via preliminare la modifica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996;

Atteso che, nella seduta del giorno 7 gennaio 2015, la I Commissione consiliare permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole a maggioranza in ordine alla suddetta ipotesi di modifica e preso atto della raccomandazione e dell'auspicio formulati dalla Commissione medesima che saranno considerati, per quanto possibile, in sede di concreta applicazione della disposizione regolamentare in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su Conforme deliberazione della Giunta regionale del 16 gennaio 2015, n. 52;

### Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 38 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) dopo le parole «autista di rappresentanza.» è aggiunto il seguente periodo: «Al fine, altresì, di fornire supporto all'attività del Presidente della Regione, qualora siano attribuiti al medesimo incarichi di particolare rilevanza e impegno correlati al proprio ruolo istituzionale, nonché all'attività del Vice Presidente, nel caso di eterogeneità o particolare complessità delle materie trattate dalle strutture amministrative di competenza, possono essere assegnati, ai rispettivi uffici di segreteria, ulteriori addetti di segreteria nel numero massimo di tre e due unità.».

Visto: Il Presidente: Serracchiani

15R00179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

**Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), e 27, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 16/2014;

Visti, altresì, gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale n. 16/2014, che prevedono che, con riferimento agli incentivi di cui sopra, «con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale,

fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2431 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 29 gennaio 2015 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2431/2014, e sulle seguenti modifiche alla stessa, preannunciate dall'Assessore alla cultura, sport e solidarietà:

a) dopo il comma 2 dell'art. 11 del Regolamento è inserito il seguente:

«2-bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.»;

b) al comma 10 dell'art. 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 9»;

c) al comma 3 dell'art. 11, le parole: «Il Servizio approva il rendiconto dell'incentivo» sono sostituite dalle parole: «Il rendiconto dell'incentivo è approvato»;

Visto lo schema di «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2015, n. 210;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Presentazione e contenuto dei progetti

Art. 4 - Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Art. 5 - Modalità di selezione dei progetti

Art. 6 - Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Art. 7 - Spese ammissibili

Art. 8 - Spese non ammissibili

Art. 9 - Documentazione di spesa

Art. 10 - Documentazione comprovante la realizzazione del progetto

Art. 11 - Termini del procedimento

Art. 12 - Rinvio all'avviso pubblico

Art. 13 - Rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), dette disposizioni in materia di incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), e 27, comma 2, lettera b), della legge, previa procedura valutativa delle domande, per progetti regionali aventi ad oggetto:

a) spettacoli dal vivo;

b) manifestazioni cinematografiche;

c) manifestazioni espositive ed attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;

e) valorizzazione della memoria storica.

2. Il presente regolamento determina, in particolare:

a) le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo;

b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;

c) la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

d) le modalità di comunicazione;

e) i termini del procedimento.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Gli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge, di seguito «avvisi pubblici», determinano le tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi.

2. Gli avvisi pubblici possono definire le modalità con le quali i richiedenti possono associarsi fra loro ai fini della presentazione delle domande e della realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di progetti in forma associata il beneficiario è il soggetto indicato nell'accordo di associazione fra richiedenti come unico interlocutore dell'Amministrazione regionale, ai fini del presente regolamento e degli avvisi pubblici.

Art. 3.

*Presentazione e contenuto dei progetti*

1. Le modalità di presentazione dei progetti e i contenuti degli stessi sono definiti negli avvisi pubblici.

Art. 4.

*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

3. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione del progetto.

Art. 5.

*Modalità di selezione dei progetti*

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza.

3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi pubblici, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi pubblici riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione nominata, per ogni singolo avviso pubblico, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D.

4. Della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, per la materia relativa al singolo avviso pubblico, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge.

5. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.



6. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, o, in caso di sua assenza, del vice presidente.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, nelle more della costituzione della Commissione regionale per la cultura, disciplinata dall'articolo 6 della legge, non si applica il comma 4 e, in tal caso, le sedute della commissione di valutazione sono valide quando siano presenti almeno due dei tre componenti.

8. Limitatamente alla valutazione dei progetti regionali aventi ad oggetto manifestazioni cinematografiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nelle more della costituzione della Commissione regionale per la cultura, e come previsto dall'articolo 35, comma 3, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, due dei componenti esperti della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall'abrogato articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.

9. Acquisiti gli esiti della valutazione della commissione di valutazione, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

10. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 9, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione dell'incentivo.

11. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

#### Art. 6.

##### *Principi generali per l'ammissibilità delle spese*

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

#### Art. 7.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di incentivo, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per

immobili utilizzati per il progetto; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

#### Art. 8.

##### *Spese non ammissibili*


1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- h) spese per oneri finanziari;
- i) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

#### Art. 9.

##### *Documentazione di spesa*

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.



2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

#### Art. 10.

##### *Documentazione comprovante la realizzazione del progetto*

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

#### Art. 11.

##### *Termini del procedimento*

1. Il Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, ove previsto e in caso di richiesta effettuata dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda, contestualmente eroga un acconto, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio eroga l'incentivo o la quota rimanente dello stesso entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2-bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. Il rendiconto dell'incentivo è approvato entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

#### Art. 12.

##### *Rinvio all'avviso pubblico*

1. Ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge, sono definiti dagli avvisi pubblici:

- a) i settori d'intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli stessi;
- i) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 7/2000;
- l) l'ammontare delle spese da rendicontare, nel rispetto dell'articolo 32 della legge;
- m) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- n) le ipotesi di cumulo degli incentivi disciplinati dal presente Regolamento con altri incentivi pubblici;
- o) i termini iniziali e finali dei progetti.

#### Art. 13.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00232



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 22.

**Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

#### Capo I

##### *Disposizioni generali*

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione
- Art. 3 - Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione
- Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni
- Art. 5 - Città metropolitana di Firenze

#### Capo II

##### *Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione*

- Art. 6 - Disposizioni generali
- Art. 7 - Accordi per il trasferimento del personale
- Art. 8 - Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali
- Art. 9 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari
- Art. 10 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi
- Art. 11 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti
- Art. 12 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

#### Capo III

##### *Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni*

- Art. 13 - Disposizioni generali
- Art. 14 - Obbligo di esercizio associato

#### Capo IV


##### *Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)*

- Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011
- Art. 17 - Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011
- Art. 21 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 68/2011
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011
- Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 68/2011
- Art. 26 - Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011
- Art. 27 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011
- Art. 28 - Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011
- Art. 29 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011
- Art. 30 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011
- Art. 31 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011
- Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011
- Art. 33 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011
- Art. 34 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011
- Art. 35 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011
- Art. 36 - Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011
- Art. 37 - Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

#### Capo V

##### *Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014*

- Art. 38 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002
- Art. 39 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003
- Art. 40 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005
- Art. 41 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014
- Art. 42 - Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014
- Art. 43 - Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014



## Capo VI

## Norme transitorie e finali

Art. 44 - Norma transitoria

Art. 45 - Entrata in vigore

Allegato A - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2

Allegato B - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5

Allegato C - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 68/2011

Allegato D - Sostituzione dell'allegato B della l.r. 68/2011

## PREAMBOLO

## Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. È necessario, ai sensi della l. 56/2014, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;

3. È opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;

4. È opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;

5. È necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;

6. È necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;

7. È opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;


8. È necessario provvedere alle necessarie modifiche della l.r. 68/2011 allo scopo di adeguarla alla l. 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;

9. Si prevede, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, che lo statuto dell'unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell'unione. In particolare viene disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;

10. La Giunta regionale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d'intesa.;

11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge



*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.

5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.

6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge.

7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

## Art. 2.

*Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione*

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

a) le funzioni in materia di agricoltura;

b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;

c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;

d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:

1) le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;

2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;

3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;

4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;


5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;

f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;

g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle



infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).

2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato.

4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

5. Resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall'articolo 9, comma 1.

### Art. 3.

#### *Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione*

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all'articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.

2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l'articolo 5.

### Art. 4.

#### *Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;

b) le funzioni in materia di sport;

c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;

d) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera c).

### Art. 5.


#### *Città metropolitana di Firenze*

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione.

2. È istituita la Conferenza Regione - Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa sottoscritto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;



b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014.

5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell'articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L'esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

## Capo II

### DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALLA REGIONE

#### Art. 6.

##### Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle

province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.

3. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità con le quali sono stipulati gli accordi di cui agli articoli 7 e 10, nonché il termine previsto per la loro stipulazione. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. Le attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, si svolgono nei termini previsti per la stipulazione degli accordi sul personale di cui all'articolo 7.

#### Art. 7.

##### Accordi per il trasferimento del personale

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede alla stipulazione di accordi tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.

4. Gli accordi tengono conto:

a) delle variazioni nel frattempo intervenute;



b) dell'esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato dell'accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/ CU dell' 11 settembre 2014;

c) dei processi di riorganizzazione dell'ente cedente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall'ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;

d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

5. L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:

a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014;

b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;

c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;

d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.

6. Gli accordi di cui al comma 1, oltre al personale che esercita la funzione trasferita, individuano nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione.

7. Con gli accordi di cui al comma 1, è quantificato il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale, a tempo indeterminato, individuata negli accordi medesimi. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.

#### Art. 8.

#### *Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali*

1. Dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell'ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino al termine dei relativi processi di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell'ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita dall'articolo 10, comma 15. Gli uffici regionali e gli uffici dell'ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale e di supporto generale di cui all'articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l'assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, l'eventuale assegnazione di personale presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell'ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.



10. Entro sessanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

#### Art. 9.

##### *Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari*

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all'articolo 10, comma 15. L'accordo di cui all'articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. Le somme incassate dall'ente cedente, a valere su tali fonti di entrata dopo la data del trasferimento della funzione, sono riversate alla Regione entro trenta giorni. Le somme incassate nell'esercizio finanziario nel quale avviene il trasferimento della funzione sono ripartite in base al rateo di competenza. Spettano alle province le riscossioni sui residui attivi iscritti nel proprio bilancio, in base agli accordi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale trasferito. Per la copertura di detta spesa sono integralmente utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale

del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa le risorse della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

8. Le amministrazioni cedenti riducono del medesimo importo complessivo le risorse di cui al comma 6 di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La somma corrispondente di ciascuna delle province interessate non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, comma 96, lettera d), della l. 56/2014.

#### Art. 10.

##### *Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi*

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.



5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all'attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia "Marittimo" anni 2007 - 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7. Detti accordi individuano, sulla base della ricognizione delle attività che devono essere svolte e in relazione al loro contenuto:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all'adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall'ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell'ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all'ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell'ente locale.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell'ambito della legge di cui all'articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell'opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella l.r. 35/2011. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, restano fermi:


a) l'obbligo dell'ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;

b) l'obbligo dell'ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell'opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;

c) l'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati.

9. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell'incarico commissariale secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell'opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell'ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013"), dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l'eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all'articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell'eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.



11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

13. Gli accordi di cui al comma 1, sono stipulati entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'articolo 9, comma 1. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16 che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all'articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 - 2020.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.


##### *Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni*

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all'articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall'ultima comunicazione effettuata dall'unione di comuni a norma dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, commi da 5 a 10.

3. Per il trasferimento dei beni e dei rapporti attivi e passivi si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 10 per le province e la città metropolitana.

4. La Regione procede alla rideterminazione dei trasferimenti alle unioni di comuni secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 della l.r. 68/2011, riducendo detti trasferimenti della parte corrispondente alla spesa di personale trasferito o, in caso di mancato trasferimento, della quota indicata nelle citate disposizioni.



*Capo III*DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO  
DELLE FUNZIONI AI COMUNI

## Art. 13.

*Disposizioni generali*

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono esse concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra provincia e comuni. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui all'allegato A della l.r. 68/2011. Le funzioni di forestazione, di cui all'articolo 4, lettera *d)*, si intendono trasferite ai soli comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle unioni di comuni di cui all'articolo 12.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, le funzioni di cui all'articolo 3, lettera *f)*, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

6. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, sono trasferite al comune capoluogo di provincia, e sono da esso esercitate su tutto il territorio della provincia medesima.

7. I comuni capoluoghi di provincia e i comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

8. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, si applicano, in quanto compatibili, e intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, i comuni capoluoghi o i comuni della conferenza di ambito di dimensione territoriale adeguata o dell'unione:

*a)* le disposizioni dell'articolo 7, ad eccezione del comma 3, primo periodo;

*b)* i principi di cui all'articolo 8, commi 5, 8 e 9. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano gli ulteriori aspetti del trasferimento e dell'organizzazione degli uffici;

*c)* i principi di cui all'articolo 9. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dalla legge di cui all'articolo 9, comma 3;

*d)* i principi di cui all'articolo 10, ad eccezione dei commi 5, 6, 8 e 17.

9. Nel caso previsto dal comma 6, l'accordo prevede comunque il trasferimento di personale ai comuni.

## Art. 14.

*Obbligo di esercizio associato*

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, la funzione è esercitata mediante convenzione tra tutti i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata ovvero mediante unione di comuni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Per le funzioni di forestazione, nel caso in cui l'esercizio associato deve essere svolto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, lettera *b)*, n. 2), della l.r. 68/2011, l'individuazione delle modalità di esercizio associato, nella conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, spetta ai soli sindaci dei comuni cui la funzione è trasferita, e la convenzione di esercizio associato individua l'organo comune.

*Capo IV*

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE

27 DICEMBRE 2011, N. 68

(NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

## Art. 15.

*Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 è abrogato.

## Art. 16.

*Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011*


1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.”

2. Il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

*a)* quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;



b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;

2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell'ambito.”.

#### Art. 17.

##### *Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011*

1. L'articolo 23 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'unione, previa deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di mo-

difica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.”.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, l'unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti.”.

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: “Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell'unione.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011*


1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, le parole: “al limite di cui all'articolo 32, comma 5, del TUEL” sono sostituite dalle seguenti: “al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente periodo: “I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza.”.

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'articolo 45 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 68/2011, le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.



## Art. 22.

*Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011*

1. I commi 7 e 9 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

## Art. 23.

*Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: "compreso in una stessa provincia o città metropolitana" sono soppresse, e le parole "alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "come risultante dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: ", coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto".

3. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l'allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, a condizione che la modifica non comporti l'uscita dall'ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l'ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell'ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte.

4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

## Art. 24.

*Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane," sono inserite le seguenti: "come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011,".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.

3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, sono abrogate.

4. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:"

"2. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all'esercizio, mediante l'unione medesima, di due funzioni fondamentali."

5. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è abrogato.

6. Il comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati."

7. I commi 5 e 6 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

## Art. 25.

*Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 68/2011*

1. L'articolo 56 della l.r. 68/2011 è sostituito con il seguente:

"Art. 56 —Disposizioni speciali di settore —  
1. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010."

## Art. 26.

*Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011*

1. Il capo V del titolo III della l.r. 68/2011 è abrogato.

## Art. 27.

*Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 4 dell'articolo 62 della l.r. 68/2011, le parole: "dell'elezione degli organi del comune" sono sostituite con le seguenti: "di istituzione del nuovo comune".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 62 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non



supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera *a*). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007.”.

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011*

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

*a*) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

*b*) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

*c*) in alternativa a quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A.”.

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali.”.

#### Art. 29.

##### *Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 68/2011, le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, le parole: “comma 28” sono sostituite dalle seguenti: “comma 27”.

#### Art. 31.

##### *Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 4 bis dell'articolo 83 della l.r. 68/2011, è aggiunta la seguente:

“*c bis*) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 83 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati.”.

#### Art. 32.

##### *Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011*

1. L'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 90 — Contributi alle unioni di comuni — 1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

*a*) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;

*b*) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*) e *l-bis*), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

*a*) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;



b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo

statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.

15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.”

Art. 33.


*Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “lettera c),” sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:

a) sussistono nuovamente le condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;



b) l'unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi e l'esito della verifica ha accertato l'effettivo esercizio associato.”

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“9 bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011.”

4. Il comma 11 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 34.

##### *Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori.”

#### Art. 35.

##### *Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 36.

##### *Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011*

1. La rubrica dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie”.

2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015; nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre.”

3. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune ob-

bligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55. Se il comune, ai fini dell'adeguamento di un determinato esercizio associato all'ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l'efficacia di quest'ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall'atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 56, per i quali resta ferma l'osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate.”

4. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo.”

#### Art. 37.

##### *Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011*

1. L'allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

2. L'allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

#### Capo V

##### MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014,

#### Art. 38.

##### *Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“5 bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.”



## Art. 39.

*Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003*

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998.”

## Art. 40.

*Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005*

1. Il comma 4 octies dell'articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

## Art. 41.

*Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “lettera b” sono aggiunte le seguenti: “e articolo 91, comma 7, lettera b”.

## Art. 42.

*Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014*

1. Dopo l'articolo 88 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 88 bis — Disposizioni particolari per l'approvazione del piano di indirizzo territoriale — 1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta.”.

## Art. 43.

*Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014*

1. Dopo l'articolo 91 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 91 bis — Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi — 1. La città metropolitana può ap-

provare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15.

2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all'articolo 95.”.

*Capo VI*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 44.

*Norma transitoria*

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014.

2. Fino all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni medesime continuano ad essere svolte dalle province.

## Art. 45.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2015

(*Omissis*).

15R00214



## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

**SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.**

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 5 1 6 \*

€ 4,00

